

ALLEGATO LETTERA " "

AL N. DI REPERTORIO

E N. DI RACCOLTA

STATUTO SOCIALE

CAPITOLO I

Denominazione e sede nonché durata del contratto sociale

ARTICOLO 1 - Costituzione

1. E' costituita una società a responsabilità limitata e
fissione e a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art.
2463 cod. civ. e dell'art. 113, comma 4, lett. A) D.lgs. 18
agosto 2000 n. 267, e dell'art. 13 della L. 223/2006 conv. In
L. 248/2006, per l'erogazione di servizi strumentali e servizi
pubblici locali in house providing, con la denominazione di
"SELE CALORE MULTISERVIZI S.R.L.", per l'erogazione di
servizi pubblici strumentali degli Enti locali soci.

2. I Comuni soci della società esercitano sulla stessa un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; al
contempo la società realizza la parte prevalente della propria
attività con gli stessi Comuni che detengono l'intero capitale
sociale.

ARTICOLO 2 - Oggetto

1. La Società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento di
servizi pubblici strumentali all'attività degli Enti soci,
nonché nei casi previsti dalla legge per lo svolgimento di
funzioni amministrative di loro competenza, ai sensi dell'art.





13 del D.L. 223/2006 per la produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e di interesse generale.

2. Per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società può:

a) ricorrere ad aperture di credito presso banche, istituti di credito di finanziamento pubblico e privato, accendere mutui presso Società ed Enti a ciò preposti;

b) chiedere, per la progettazione, realizzazione e gestione delle attività di cui all'oggetto, sovvenzioni ed ogni tipo di finanziamento Regionale, Statale, Europeo ed accedere ai fondi di coesione CEE.

3. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguito mediante gestione diretta, in appalto, nonché in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 3 - Sede

1. La società ha sede in Capaccio.



2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire altrove agenzie, rappresentanze, succursali ed unità locali comunque denominate e di sopprimerle.

ARTICOLO 4 - Durata

1. La durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31/12/2050 e può essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci.


CAPITOLO II



Capitale



ARTICOLO 5 - Capitale Sociale

1. Il capitale sociale e' di Euro 10.000,00 (Euro Diecimila), diviso in quote che possono essere di differente ammontare, ma in nessun caso inferiore ad € 1,00, ripartito in quote in modo proporzionale agli abitanti dei Comuni soci, ai sensi dell'art. 14, comma 32 del D.L. 78/2010 ed ai sensi dell'art. 2468 del C.C.
2. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera e di servizi a favore della società, la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento, in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.
3. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera e di servizi a favore della società, la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento, in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.
4. Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni euro compreso nella sua quota.
5. I finanziamenti che i soci, in base a formale deliberazione, faranno alla società in conto capitale, non





danno dritto ad interessi.

6. Ogni socio potrà eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

7. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci troverà applicazione l'art. 2467 del codice civile.

8. I versamenti sulle quote sociali annuali da parte del Comune di Capaccio per il finanziamento delle spese gestionali sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi di legge.

9. A carico del Comune di Capaccio in ritardo nei versamenti delle quote decorre l'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2466 c.c.;


ARTICOLO 6 - Partecipazione e trasferimento

1. Non è prevista la partecipazione in altri Organismi o Società pubbliche o a capitale misto.

2. I trasferimenti di quota saranno possibili solo tra Enti pubblici e qualora non alterino le proporzioni delle quote per abitante ed il bacino di abitanti inferiore o uguale a 30.000.

3. I vincoli posti al trasferimento delle partecipazioni

intendono tutelare gli interessi della Società e dei soci



pubblici proprietari, (del socio pubblico proprietario), al fine di garantire l'omogeneità della compagine sociale ed il rispetto dei principi stabiliti dall'art. 113, comma 4, lettera a), del D.Lgs 267/00 e successive modificazioni.

4. Il Comune di Capaccio garantirà, attraverso il finanziamento con quote sociali, le spese relative all'Amministrazione, alla Direzione, al Coordinamento ed alle spese generali di funzionamento delle sedi sociali ed operative con sede nel Comune di Capaccio.

CAPITOLO III

Amministrazione e rappresentanza

ARTICOLO 7 - Organi Sociali

1. Sono organi della società:

- l'Assemblea
- l'Amministratore Unico;
- il Revisore;
- il Comitato di indirizzo e controllo.


ARTICOLO 8 - Decisioni dei soci

1. I Sindaci dei Comuni soci, quali rappresentanti degli Enti soci, decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dallo statuto, nonché sugli argomenti che l'Amministratore unico sottopone alla loro approvazione.

2. Sono in ogni caso riservate alla competenza dell'Assemblea:

a. la nomina dell'Amministratore Unico; resta a carico del

Comune di Capaccio l'assunzione a carico del proprio Bilancio



della spesa del suo compenso;

b. la nomina di un direttore generale, le cui funzioni, durata e natura del rapporto, saranno definiti nell'atto di nomina e l'assunzione a carico del Bilancio di Capaccio della spesa del suo compenso.

c. la nomina del Revisore; resta a carico del Comune di Capaccio l'assunzione a carico del proprio Bilancio della spesa del suo compenso;

d. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

e. l'approvazione del budget annuale di previsione e del programma annuale degli investimenti;


f. l'approvazione del piano triennale degli investimenti;

g. l'approvazione dell'organigramma aziendale,

h. l'acquisto, la vendita, la permuta, la concessione e la sub concessione di diritti reali di godimento su beni immobili di importo superiore ad Euro 20.000,00;

i. l'assunzione di finanziamenti di importo non superiore alla somma che sarà stabilita annualmente in sede di approvazione del budget e, in ogni caso, qualora per l'assunzione del finanziamento sia richiesta dall'ente

erogante la concessione di garanzie reali.



1. l'assunzione e la dismissione di partecipazioni in altre società, nonché la costituzione e la partecipazione a società e consorzi e la loro successiva dismissione; la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società.

ARTICOLO 9 - Assemblea

1. Le decisioni dei soci devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare.

2. L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti l'organo di amministrazione sottopone alla sua approvazione e comunque sulle seguenti materie:

a. l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, della Relazione Previsionale e Programmatica, dei Piani di lavoro e la destinazione ed eventuale distribuzione degli utili;

b. le modifiche dello statuto;


c. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, comma 1, C.C.;

3. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purchè in Italia.

a). al Presidente di Assemblea compete di accertare l'identità

e la legittimazione del socio intervenuto, regolare lo

...RICORDI...



svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b). al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c). agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno;


d). che siano indicati nell'avviso di convocazione, luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il segretario.



4. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e nel maggior termine di 180 giorni qualora, a giudizio dell'Amministratore unico (o del Consiglio di amministrazione), particolari esigenze lo richiedano.

5. La convocazione dell'Assemblea va fatta a cura dell'Amministratore Unico (o dal Presidente del Consiglio di amministrazione) con lettera raccomandata spedita ai soci (al socio) almeno 8 giorni prima dell'adunanza, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, con le modalità di cui all'art.

2479-bis c.c.

6. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si





reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'Amministratore ed il il Revisore, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

7. L'Assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o, in difetto, da persona eletta dall'Assemblea.

8. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio sceglie, se li crede del caso, due scrutatori anche non soci.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono costatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.


10. Nei casi previsti dalla legge il verbale viene redatto da un notaio.

11. Può intervenire all'Assemblea il socio che risulta iscritto nel Registro delle Imprese. In Assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da un suo rappresentante.


12. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea.

13. L'Assemblea e' regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei soci o dal loro rappresentante.

14. L'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.



1. La società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dal Sindaco del Comune di Capaccio, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dal curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obbiettivi da raggiungere. La durata del mandato e' di tre anni.
 2. L'Amministratore Unico può essere revocato per il venir meno del rapporto fiduciario alla base della nomina, in tal caso il Sindaco provvede contestualmente alla loro sostituzione.
 3. Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare l'Amministratore Unico l'Assemblea provvede alla nomina di altro amministratore.
 4. L'Amministratore Unico si riunisce sia presso la sede della società, sia altrove tutte le volte che lo giudichi necessario.
 5. L'Avviso di convocazione sarà inviato al Revisore e al Segretario, dall'Amministratore, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno 3 giorni prima dell'adunanza a ciascun componente e nei casi d'urgenza con telegramma, fax, o e-mail da spedirsi almeno un giorno libero prima.
 6. L'Amministratore Unico adotterà tutti gli atti di amministrazione di sua competenza. Il Segretario provvederà
-
- alla stesura di apposito atto che annoterà sul libro delle





deliberazioni che sara' firmato dall'Amministratore Unico e dal Segretario.

7. Le decisioni dell'Amministratore Unico sono adottate con deliberazioni.

8. La seduta è comunque validamente costituita ed atta a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti l'Amministratore e il Revisore, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Amministratore si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti. La seduta si considera tenuto nel luogo in cui si trova l'Amministratore e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.


10. All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed una indennità annua fissata dal Sindaco con l'atto di nomina.

11. L'Amministratore Unico e' investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza

eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti

A large, stylized handwritten signature or scribble in black ink, located in the right margin of the page. It consists of several overlapping loops and a long, thin tail extending downwards.

A circular stamp or mark on the left margin, partially obscured by a shadow. It appears to contain some text or a logo, but it is too faint to read clearly.



che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo espresso e tassativo riserva alla competenza del socio.


12. Devono essere comunque preventivamente autorizzati dall'Assemblea dei soci i seguenti atti:

- a). acquisto, vendita e permuta di immobili nonchè i conferimenti in altre società costituite o costituende,
- b). il consenso per iscrizioni, cancellazioni e annodamenti ipoteche legali e l'esonero dei conservatori dei registri immobiliari da responsabilità,
- c). le transazioni e compromessi in arbitri anche come amichevoli compositori
- d). l'autorizzazione a compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti, presso banche ed istituti di credito e simili che comportino l'assunzione di obbligazioni in genere da parte della società per importi complessivamente superiori a 100.000 euro (centomilaeuro) nonchè la concessione di garanzie anche reali a favore di terzi,
- e). l'accensione di linee di credito, fidi, mutui e altri strumenti finanziari che espongano la società ad un indebitamento superiore a 100.000 euro (centomilaeuro).

ARTICOLO 11 - Rappresentanza della società

1. L'Amministratore Unico e' il legale rappresentante della società. La firma sociale spetta all'Amministratore Unico o,

701/11/10



in caso di sua assenza o impedimento, a persona nominata dall'Assemblea dei soci.

CAPITOLO IV

Controllo delle attività gestionali

ARTICOLO 12 - Comitato Intercomunale di controllo analogo

1. Per l'affidamento diretto dei servizi strumentali i Soci sono tenuti, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 267/2000, ad esercitare sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, mediante la costituzione del Comitato Intercomunale di Controllo Analogo costituito dai rappresentanti legali dei Comuni soci o suo delegati.

2. Il controllo è effettuato dagli Enti soci, in forma di indirizzo - monitoraggio - verifica, sia attraverso l'assemblea ordinaria, sia attraverso una "Comitato di indirizzo e Controllo", nominato dallo stesso.)

2. L'attività del Comitato sarà disciplinata da apposito Regolamento approvato dagli Enti soci, al quale la Società dovrà attenersi.


CAPITOLO V

Controllo legale dei conti

ARTICOLO 13 - L'Organo di controllo

1. Il controllo contabile è svolto da un revisore iscritto nel registro dei presso il Ministero di Giustizia.

2. Il Revisore svolge le funzioni di controllo previste dalla legge. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dello



statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sul corretto funzionamento della società.

3. Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2409 quinquies del C.C..

4. Il corrispettivo del revisore e' determinato dal Sindaco all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

5. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione del socio di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

6. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa (dal Sindaco) con deliberazione dell'assemblea; la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

7. Qualora la Società non sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato, il Revisore esercita anche il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c.

8. Delle riunioni del Revisore deve redigersi apposito verbale e trascritto nel libro delle decisioni.



9. Il Revisore deve assistere alle adunanze dell'Amministratore e dell'Assemblea dei Soci.

10. Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Revisore , il quale deve tenere conto della denuncia nella

relazione annuale al bilancio e se gravi deve denunciarli

A large, stylized handwritten signature or scribble in black ink, located in the right margin of the page. It consists of several overlapping loops and lines, extending from the top right towards the middle of the page.

INCISA S.p.A.



immediatamente all'Assemblea, presentando le sue conclusioni o proposte.

CAPITOLO VI

Bilancio ed utili

ARTICOLO 14 - Bilancio


1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa da sottoporre all'Assemblea dei soci.
2. La Società dovrà predisporre e sottoporre all'attenzione dell'Assemblea per l'approvazione, entro il 30 novembre di ogni anno, il Bilancio preventivo, la Relazione previsionale e programmatica triennale ed i piani di lavoro annuali.
3. La Società dovrà operare, in mancanza del Bilancio previsionale approvato, in gestione ordinaria attenendosi agli stanziamenti del Bilancio dell'esercizio precedente.

ARTICOLO 15 - Utili


1. Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, vengono destinati in parte a riserva straordinaria e/o reinvestiti nel successivo Bilancio, secondo le determinazioni dell'Assemblea dei soci che approva il bilancio di esercizio.

CAPITOLO VII

Scioglimento



ARTICOLO 16 - Scioglimento e liquidazione

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.
 2. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea.
 3. Per gli effetti della revoca si applicano le disposizioni di cui all'art. 2487 ter del codice civile.
 4. Le disposizioni sulle decisioni del socio sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.
 5. Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII libro V del codice civile.
- 

CAPITOLO VIII

ARTICOLO 17 - Giudizi legali




1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, saranno sottoposte alla giurisdizione del Tribunale di Salerno.

CAPITOLO IX

Disposizioni finali

ARTICOLO 18 - Disposizioni generali

1. Per quanto non contemplato dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal codice civile e dalla
-



legge in materia.

Firmato:


Il Sindaco di Capaccio, Italo Voza,




Il Sindaco di Albanella, Giuseppe Capezzuto,

Il Sindaco di Castel San Lorenzo, Gennaro Capo,

Il Sindaco di Felitto, Maurizio Corona;

Notaio Luigi Capobianco. Sigillo.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping tail that extends towards the bottom right of the page.





Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

PROPOSTA DI DELIBERA DEL C.C

(Art. 49, comma 1, d.lgs 267/2000)

OGGETTO: 8) SOCIETA' CAPACCIO PAESTUM SERVIZI SRL.
PROVVEDIMENTI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere

favorevole

IL RESPONSABILE

Data _____


IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

favorevole

IL RESPONSABILE

Data _____



Provincia di Salerno

~~Collegio dei Revisori dei Conti~~

Capaccio, 25 settembre 2013

Al Signor Sindaco
del Comune di
CAPACCIO (SA)

Oggetto: Parere sul progetto di trasformazione della società in house "Capaccio Paestum Servizi S.r.l. in liq.ne" in società in house multiservizio dei Comuni di Albanella, Capaccio, Castel S. Lorenzo e Felitto.


I sottoscritti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Capaccio (SA), nominato con delibera consiliare n° 58 del 20.06.2013,

- vista la proposta di delibera di C.C. per il giorno 26/09/2013 ad oggetto: Società Capaccio Paestum Servizi Srl - Provvedimenti,

Premesso

- Che la suddetta società è stata posta in liquidazione con Verbale di Assemblea ordinaria del 23 gennaio 2013, in conformità alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 25.09.2012, in base alla causa di scioglimento della sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, prevista dall'art. 2484 C.C., comma 1, n. 2), in quanto per i 3 esercizi 2009 - 2010 e 2011 aveva conseguito perdite complessive pari a € 690.888,29 e pertanto ai sensi del D.L.n.78/2010, convertito nella L. n. 122/2010, nonché del D.L. n. 225 del 29/12/2010, la società doveva essere messa in liquidazione;
- Che con verbale di assemblea ordinaria dei soci del 28/06/2013 la società in oggetto ha approvato il bilancio dell'esercizio 2012, con una perdita di esercizio di € 108.056,39;
- Che l'Amministrazione Comunale ha predisposto un progetto di variazione della società in house "Capaccio Paestum Servizi S.r.l. in liq.ne" del Comune di Capaccio, in società in house "Sele Calore Multiservizi S.r.l." dei Comuni di Albanella, Capaccio, Castel S. Lorenzo e Felitto, contenente le motivazioni del mantenimento e dell'ampliamento della compagine sociale, il piano programma per la gestione dei servizi pubblici strumentali, con le relative previsioni di spesa, che determinano un ammontare complessivo di € 1.566.795,06 per il Comune di Capaccio, a fronte di un totale riepilogativo delle spese di 1.703.507,44;
- Che il protocollo d'intesa tra i rappresentanti dei quattro Comuni aderenti al progetto è stato sottoscritto in data 04/09/2013 e risulta allegato al progetto di variazione di cui sopra;
- Che è stata predisposta la bozza del nuovo Statuto, che all'art.13 prevede il controllo legale dei conti da parte di un Revisore iscritto nel registro presso il Ministero di Giustizia;
- Che il liquidatore della "Capaccio Paestum Servizi S.r.l. in liq.ne" ha redatto apposito prospetto con le situazioni patrimoniali di apertura della liquidazione al 23/01/2013 e di periodo al 15/09/2013. Da quest'ultima si evince un risultato positivo di periodo di € 310.356,75, dovuto a proventi e sopravvenienze del periodo di liquidazione, per effetto delle plusvalenze conseguite sulle transazioni dei debiti;
- Che in considerazione della popolazione complessiva dei quattro Comuni partecipanti, viene superata la soglia dei 30.000 abitanti, consentendo la disapplicazione delle limitazioni imposte dall'art.14, comma 32, del D.L. n.78/2010, per i Comuni con una popolazione inferiore ai 30.000 abitanti.
- Che il Collegio si è già occupato all'operazione in oggetto, con il verbale n. 6 del 11/09/2013, il cui stralcio viene di seguito riportato:

"Quindi, si passa alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno, alla quale partecipano anche il Segretario Comunale, l'Assessore alle Finanze dott. ssa Palumbo e l'Avv. Catarozzi in qualità di liquidatore della società Capaccio Paestum Servizi srl, per un aggiornamento sulla procedura di liquidazione della società.



L'Avv. Catarozzi consegna al Collegio copia del verbale di liquidazione n. 9 del 04/09/2013, relativo alla presa d'atto delle perdite complessive nel periodo 2009-2012, ammontanti ad € 798.944,68, mentre le perdite deliberate in seno al Consiglio Comunale sono pari ad € 690.888,29, relative agli esercizi 2009-2011.

Per quanto riguarda la perdita dell'esercizio 2012, pari ad € 108.056,39, viene riportato quanto segue:
".... Essendo stata accertata ad avvenuta messa in liquidazione, non necessita di ricapitalizzazione per quanto appresso si dirà, tenuto conto che durante la fase liquidatoria non sussiste il tradizionale concetto giuridica ed aziendale di capitale sociale e patrimonio netto di continuità, bensì un patrimonio netto di liquidazione, unico fondo nel quale è confluito il risultato negativo dell'esercizio 2012.

- Nel corso del 2013, sono avvenuti versamenti (per € 456.966,00) che completano integralmente il versamento delle perdite ricapitalizzate, ragion per cui, ad oggi le perdite 2009-2010-2011, risultano deliberate e versate...."

Da tale verbale di liquidazione n.9 si evince altresì che la perdita dell'esercizio 2012, potrebbe trovare copertura nel risultato della gestione liquidatoria di fine anno, il cui parziale al 15/06/2013 viene stimato in almeno circa 190.000,00 euro. Tale verbale n. 9 viene allegato al presente verbale.

Viene altresì consegnata al Collegio copia della seguente documentazione:

- 1) nota del liquidatore avv.Catarozzi, raccomandata a mano, prot. n. 32249 del 04/09/2013, ad oggetto : Procedura di revoca dello stato di liquidazione, focus sul patrimonio netto e sugli adempimenti, non necessarietà della ricapitalizzazione per l'esercizio 2012;
- 2) progetto per la trasformazione della società in house "Capaccio Paestum Servizi Srl" del comune di Capaccio in Società in house multiservizio "" dei comuni di Albanella, Capaccio , Castel San Lorenzo e Felitto, per la gestione dei servizi strumentali dei Comuni soci;
- 3) Protocollo d'intesa, debitamente sottoscritto da parte dei rappresentanti dei relativi Comuni, per la partecipazione alla compagine sociale della suddetta società;
- 4) Piano Programma per la gestione dei servizi pubblici strumentali della società in house, da costituirsi tra gli anzidetti Comuni.

Il Collegio resta in attesa di ricevere l'ulteriore documentazione prevista dal crono programma inserito nel progetto di trasformazione di cui al punto 2)."

- Che il liquidatore della società ha redatto, in data odierna, la "Relazione sullo stato liquidatorio al 15/09/2013 e proposta di revoca della liquidazione", composto da n. 21 pagine, dal quale si evince il seguente piano degli impegni liquidatori:

Incasso dei crediti certificati; pagamento dei debiti tributari; liquidazione delle immobilizzazioni, gestione di ogni altro adempimento civilistico e fiscale.


Egli propone altresì al Socio Unico, Sindaco del Comune di Capaccio, la revoca della procedura liquidatoria. A tal fine egli propone la: conservazione di un sistema di contabilità separata,; conservazione del fondo accantonamento Interim 25 S.p.A, sino alla definitiva evizione del debito.....; creazione di equilibrio economico e gestionale di prospettiva,

Tanto premesso, visto il parere favorevole reso dal responsabile del servizio interessato, nonché responsabile di Ragioneria;

Il Collegio

Resta in attesa dell'atto notarile, previsto per il 30/09/2013, per la cessione delle quote ai Comuni di Albanella, Felitto e Castel San Lorenzo, nonché per la statuizione delle suddette variazioni societarie, raccomandando quanto segue:

- 1) la revoca dello stato di liquidazione della società in house "Capaccio Paestum Servizi Srl" con l'osservanza dell'art.2487 ter del C.C.. In particolare del comma 1, secondo il quale la società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, in presenza della previa eliminazione della causa di scioglimento, nonché del comma 3 che prevede l'applicazione dell'art.2436 C.C., il quale sancisce che " la revoca ha effetto solo dopo due mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa documentazione.....".
- 2) Per quanto riguarda le spese di amministrazione, di coordinamento e di direzione della modificata società, al fine del contenimento dei relativi costi, in osservanza al principio costituzionale della economicità della gestione pubblica, si invita a verificare la possibilità di utilizzare figure professionali esistenti nell'organico del Comune, già retribuite dall'Ente, quindi senza ulteriori oneri aggiuntivi per la società in house;
- 3) Di osservare pienamente i limiti, le condizioni e le procedure imposte dalla vigente normativa in materia di società partecipate dagli Enti Locali, dando atto che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, con il parere n.9/2012, ha chiarito il contenuto del comma 32,



art.14, L.122/2010, nel senso che per i Comuni fra i 30.000 e i 50.000 abitanti, la costituzione di nuove società o il mantenimento di partecipazioni, è consentito in relazione a una sola società e che il divieto non si applica alle società con partecipazione paritaria, ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più Comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti;

- 4) Di instaurare un idoneo sistema di controllo di gestione sulla società partecipata, prevedendo l'obbligo di incrocio di dati e di notizie tra il Revisore della società e il Collegio dei Revisori del Comune, nell'interesse preminente dell'Ente.

In conclusione alla luce di quanto precede e dell'ampia documentazione esaminata il Collegio, pur ritenendo percorribile la procedura indicata, considerata la complessità della normativa e la pluralità degli orientamenti dei pareri e delle opinioni in materia, al fine di dare certezza all'intera operazione raccomanda di acquisire appositi pareri dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Il presente viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale, all'Assessore al Bilancio ed al Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Presidente: Dott. Aniello D'Uva



Aniello D'Uva

Il Componente Prof. Alberto Carpino

Alberto Carpino

Il Componente: Rag. Domenico Ferraro

Domenico Ferraro



Interventi

CETTA: Annuncia voto favorevole elogiando la scelta di coinvolgere anche altri comuni. Chiede al Sindaco un ferreo controllo sulla società per evitare i problemi del passato.

PAOLILLO: Plaude la scelta di coinvolgere gli altri Comuni.

DE CARO: Teme che anche stavolta l'Amministrazione si sta imbarcando in un'iniziativa pericolosa. Dubbi sulla legittimità sia in ordine al numero di Società da poter detenere, sia per la possibilità per i piccoli comuni di svolgere funzioni attraverso la Società.

ASSESSORE PALUMBO: Non viene costituito nuovo soggetto ma è la stessa società con diversa composizione azionaria ed inoltre i piccoli comuni possono svolgere funzioni diverse da quelle fondamentali individuate dal legislatore.

TARALLO: Ricorda la sproloquio del Vice Sindaco allorché perorava lo scioglimento della Capaccio Paestum. Si chiede inoltre come mai il Vicesindaco non partecipava al Controllo analogo.

SEGRETARIO GENERALE: Su richiesta del Presidente precisa che i piccoli comuni possono svolgere le funzioni fondamentali individuate dal legislatore mediante unioni o convenzioni, mentre possono svolgere funzioni diverse da quelle fondamentali (cultura, turismo, attività produttive, promozione del territorio) anche mediante moduli societari.

RAGNI: Ritiene che probabilmente i consiglieri di opposizione non individuino tutti gli aspetti della vicenda, non essendo dei tecnici.

Replica a Tarallo che i tre esercizi in perdita non sono stati certo causati da questa Amministrazione, e che la propria sospensione del Comitato del Controllo Analogo è dipesa dall'indegna gestione della Capaccio Paestum gestita addirittura da Consiglieri Comunali.

Escono De Caro e Tarallo dopo battibecco con Ragni.

RAGNI: Abbiamo riportato in attivo la Società.

Rientrano De Caro e Tarallo.

FARRO: Esaustivo il precedente intervento del Segretario Generale. Si deve andare avanti con la Società.

PAOLILLO: Le normative si evolvono e comunque abbiamo recuperato una Società moribonda.


SINDACO: Lo scopo della Società in house che andiamo a recuperare, è quello di erogare servizi ai cittadini. Anche gli altri Comuni che aderiscono sono stati confortati da tecnici e specialisti.

Ringrazia tutti coloro che hanno lavorato sull'argomento, Assessore Palumbo, Ragioniere Vertullo i Revisori dei Conti che tra l'altro non sono stati nemmeno scelti da noi e quindi sono al di sopra di sospetto.


Ricorda a Cetta che è la stessa legge che oggi non consente alle società di fare nemmeno un euro di debiti.

Rivendica che l'Amministrazione ha risanato in tempi record una Società pubblica, cosa rarissima in Italia, ringrazia in tal senso l'Avv. Catarozzi, dott. Delli Santi ed il Consigliere Longo.

PRRSIDENTE: Comunica che il Consigliere Longo si è allontanato per problemi familiari.



Il giorno Venti Nove del mese di settembre
 dell'anno in cui si è celebrata la
 Comune del Capoluogo di provincia
 la Commissione Bilancio e Finanze
 appositamente convocata con decreto
 pref. 34482 del 23.09.2013.
 Alle ore 12.45, per il pref. di alle
 tanto presunte, sono presenti i
 componenti: Paolo Di Corallo,
 capo, DE CARO Sabatino.
 Verificata la presenza del numero
 legale, il presidente dichiara aperta
 la seduta e passa alla trattazione
 degli argomenti all'ordine del
 giorno del Consiglio Comunale P.V.
 Punto di regolamento Comunale
 per le occasioni di pranzi e
 confronti di pranzi generali ed
 Enti pubblici e privati.
 Al presidente fu fatta la proposta
 con cui gli è stato affidata
 Commissione Statuto e regolamento
 la Commissione di lavoro
 punto 5) regolamento Comunale
 nella celebrazione dei matrimoni
 civili. Alle ore 12.50 arriva il
 componente formazioni.
 Al presidente fu fatta la proposta con
 cui gli è stato affidata
 Statuto e regolamento. La Commissione
 affida:
 punto 6) Spoglio unico delle



utilità (D. 22. n. 448/1100. 88)
 Art. 5 e 6. Commissione: verso la liberazione
 e. c. n. 36/1943 per approvazione verso
 atto di diritto. Il presidente propone la
 approvazione con la Commissione
 della Commissione (Art. 1) Commissione
 formale. Alle ore 13.03 allontanano
 il Componente Ferro da Commissione
 affare.


(Punto 2): Costituzione attuale organo
 formale - Transitoria.
 Commissione, istituita la giunta
 affare con la vista dei Consigli. Tale
 della Commissione.


(Punto 3): Società Capelli di Strada
 Art. 1. Art. 1. Art. 1. Art. 1.
 interlinea la Dr. ca. Salvo - essere il
 Silvano - che relazione nell'argomento.

Alle ore 13.20 si allontanano il Componente
 quello e il Componente de quo, i quali
 ritornano ad approvare gli argomenti in
 e. c. - volta la relazione dell'assessore
 Polonio, la Commissione all'unanimità
 dei presenti, e affare.

(Punto 4): Grande Spedale P. S. D. A.
 Art. 1. Art. 1. Art. 1. Art. 1.
 la relazione dell'assessore Polonio, affare
 all'unanimità dei presenti affare
 nell'atto la liberazione, alle ore 13.30,
 si scioglie.

Il Segretario


Il Presidente


Il Componente

 Duca Scatella

